

**TRIBUNALE DI NAPOLI NORD****III sezione civile**

il Giudice, dott. Giovanni Di Giorgio,
nel procedimento iscritto al n. 18/2019 r.g. avente ad oggetto il piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento *ex l. 3/2012* proposto da Russo Lucia;
sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 14.10.2019;
considerato che in data 2.8.2019 l'istante, con l'ausilio del dott. Picone, ha depositato il piano del consumatore;
preso atto che in data 7.8.2019 il giudice di turno ha concesso la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 637/2017 presso il Tribunale di Napoli Nord
considerato che in data 24.9.2019 CheBanca! s.p.a. ha presentato osservazioni alla proposta;
rilevato che il proponente ha dichiarato:

- a) di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 l. fall., in quanto persone fisiche non svolgenti attività di impresa;
- b) di non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento *ex l. 3/2012*;
- c) di non aver subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis l. cit.*;

rilevato inoltre che l'istante ha depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale, e che in particolare la debitoria, alla data di presentazione del piano, risulta così composta:

- mutuo ipotecario nei confronti di Che Banca! Per € 97.056,22;
- finanziamento Italcapital/Kurk Italia per € 9.858,00;
- sanzioni tributarie verso il Comune di Napoli per € 305,79;

per un totale di € 107.220,01;

rilevato di converso che il patrimonio del debitore è costituito dagli immobili siti in Orta di Atella foglio 8, part. 5164 e sub 2 e 24, in comproprietà con l'ex coniuge della proponente, il cui valore



complessivo è stato stimato a base d'asta dall'OCC in € 213.000,00, oltre al reddito da lavoro percepito dalla proponente e alla sua autovettura di modesto valore;

ritenuto pertanto sussistente una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento di tali obbligazioni;

ritenuto anche che dagli atti può ragionevolmente escludersi che l'istante abbia colposamente determinato il sovraindebitamento o abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, dal momento che la causa del sovraindebitamento è di natura esogena ed è costituita dall'avvenuta separazione giudiziale tra la proponente e il coniuge e il successivo inadempimento da parte di quest'ultimo nel pagamento della rata di mutuo, in violazione di quanto statuito in sede di separazione giudiziale;

considerato che la proposta prevede il pagamento:

- al 100% del compenso dei crediti in prededuzione, costituito dal compenso dell'OCC e del proprio legale in 12 rate
- al 100% del debito nei confronti del creditore ipotecario in 160 rate, comprensive di interessi su ciascuna rata (cfr. sul punto il prospetto alle pag. 34 e 35 della relazione dell'OCC), oltre al 100% delle spese esecutive in prededuzione;
- al 30% del debito nei confronti dei creditori chirografari in 45 rate;

rilevato che tale debitoria sarà onorata, oltre che con lo stipendio della proponente (pari ad € 950 mensili netti), anche con quello della figlia Rosa Reccia (pari ad € 1.400 mensili netti), che ha correttamente sottoscritto la proposta;

rilevato che tale proposta appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, in quanto il rapporto rata/reddito indicato appare coerente con la suesposta necessità di equilibrio delle diverse esigenze, anche considerando il fatto che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione del diritto ad un tenore di vita accettabile;

ritenuto che la durata complessiva del piano, pari a 160 mesi, seppure riguardi un periodo di tempo rilevante e non trascurabile, appare comunque accettabile e ragionevole dato che il piano di ammortamento del mutuo originariamente contratto dagli istanti (e usato quale mero indicatore parametrico) prevedeva comunque il suo completamento nel 2036 (cfr. contratto in atti);

rilevato inoltre che la relazione depositata dal professionista include gli elementi richiesti dall'art. 9 co. 3 *bis* l. 3/2012 e che le conclusioni ivi rassegnate appaiono condivisibili e scevre da vizi logici, e pertanto ad esse si rinvia;



ritenuto infine che il credito di CheBanca! può plausibilmente essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria: infatti dalla stima fornita dall'OCC il valore degli immobili è risulta pari a in circa € 213.000. Orbene tenendo conto di tale valore, della circostanza che solitamente nelle procedure esecutive il valore dell'offerta minima è fissato nel 75% del prezzo base, del fatto che molto spesso si perviene ad aggiudicazione dopo diversi tentativi di vendita (con conseguenti ribassi) e della tempistica dilatata delle procedure esecutive (cfr. sul punto pag. 20 della relazione dell'OCC), la somma di € 97.056,22 offerta a CheBanca!, oltre interessi e spese di esecuzione appare con ogni probabilità prossima rispetto all'eventuale ricavato della vendita coattiva;

P.Q.M.

letto l'art. 12 *bis* co. 3 l. 3/2012,

OMOLOGA

il piano del consumatore presentato da Lucia Russo;

DISPONE

- che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti per l'attività professionale prestata;
- che il dott. Giuseppe Picone vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione, onerandolo di tutti gli ulteriori obblighi e attività previsti dall'art. 13 l. 3/2012;
- che il piano e la relativa relazione dell'OCC, siano pubblicati sul sito del Tribunale di Napoli Nord;

STABILISCE

in applicazione dell'art. 12 *ter* l. 3/2012 che i creditori con causa o titolo anteriore non possano iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né che ad iniziativa dei medesimi creditori possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquisti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore;

MANDA

la Cancelleria per le comunicazioni alle parti e al dott. Giuseppe Picone.



Aversa, 14/10/2019

il Giudice delegato

Dott. Giovanni Di Giorgio

